



Università degli Studi di Messina

SENATO ACCADEMICO Seduta del 27.11.2013 (ore 9,30)

* * * * *

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, Presidente, il Pro Rettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano, ed i Proff. Giancarlo Cordasco, Direttore del Dipartimento di Scienze sperimentali medico-chirurgiche specialistiche ed odontostomatologiche; Domenico Cucinotta, Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale; Antonino D'Andrea, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, informatica, edile, ambientale e matematica applicata (DICIEAMA) (fino alle ore 15,42); Giancarlo De Vero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (fino alle ore 15,42); Giovanni Grassi, Direttore del Dipartimento di Scienze chimiche; Giacomo Maisano, Direttore del Dipartimento di Fisica e di scienze della terra; Giovanni Moschella, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e storia delle istituzioni; Antonino Pennisi, Direttore del Dipartimento di Scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali; i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari) Proff. Vincenzo Fera (Area 10), Francesco Galletti (Area 06), Fortunato Neri (Aree 02 e 04); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati) Proff. Francesco Abbate (Area 07), Giuseppe Lo Paro (Area 05), Luigia Puccio (Area 01); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari) Proff. Luigi Chiara (Area 11) (fino alle ore 10,20), Cinzia Ingratoci Scorciapino (Area 12), Roberto Montanini (Aree 08 e 09) (fino alle ore 15,42), Luigi Rossi (Area 14) (fino alle ore 13,30); i rappresentanti degli studenti Sigg. Saverio Curello, Federico D'Amico, Alfredo Finanze (dalle ore 9,40), Domenico Perri (fino alle ore 15,42) e Guglielmo Sidoti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Sigg. Angelo Alessandrino, Mario Recupero (dalle ore 10,00) e il Dott. Maurizio Fallico; il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, Dott. Filadelfio Mancuso; il rappresentante dei dottorandi e assegnisti, Dott. Gianni Toscano (fino alle ore 13,30); il rappresentante degli specializzandi, Dott. Andrea Conti; il Prof. Francesco De Domenico, Direttore Generale dell'Ateneo, che funge da Segretario.

Assente giustificata la Prof.ssa Maria Luisa Calabrò (Area 03), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (professori associati).

La seduta è valida ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello Statuto dell'Università.

E', inoltre, presente, dietro invito del Presidente, il Prof. Giovanni Cupaiuolo, Coordinatore del Collegio dei Pro Rettori.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico e la Sig.ra Dionisia Vinti, Responsabile dell'Ufficio Istruzione delibere Segreteria Senato Accademico e la Dott.ssa Roberta Giuffrida, che coadiuvano nella verbalizzazione.

* * * * *

II - APPROVAZIONE REGOLAMENTI DEI DIPARTIMENTI.

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Dipartimento di Scienze chimiche Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute Dipartimento di Matematica e Informatica	
Struttura interessata esecuzione	Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali Area Affari Generali	
Altre strutture interessate	Dipartimento di Scienze Chimiche Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute Dipartimento di Matematica e Informatica	

Il Rettore informa i presenti che quasi tutti i Consigli di Dipartimento hanno già approvato il proprio regolamento, in conformità al vigente regolamento-tipo, ed hanno trasmesso le relative delibere agli organi collegiali per l'approvazione definitiva del regolamento da parte degli stessi. Poiché si tratta di un numero considerevole di regolamenti da approvare, si è deciso di sottoporre gli stessi agli organi collegiali, rispettando l'ordine di trasmissione delle relative delibere di approvazione.

Il Rettore dà la parola alla Dott.ssa Ordile per relazionare.

Vengono sottoposte, pertanto, all'esame ed all'approvazione del presente collegio i regolamenti del Dipartimento di Scienze Chimiche (prot. n. 58456 del 30.10.2012), del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute (prot. n. 58577 del 30.10.2012) e del Dipartimento di Matematica e Informatica (prot. n. 58796 del 31.10.2012).

- **Dipartimento di Scienze Chimiche**

Con riguardo al regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26.10.2012, è stato ritenuto opportuno eliminare dall'art. 7, comma 3, le parole: "*ove quest'ultimo dovesse essere previsto dal regolamento del Dipartimento*", poiché si tratta di un refuso riportato dal regolamento-tipo di Dipartimento nonché di correggere alle lettere a) e d) del comma 8, il riferimento al comma 15 con il comma 16, in quanto trattasi di errore riportato dal succitato regolamento-tipo.

All'art. 14, comma 2, dopo le parole: "*L'istituzione di sezioni*" sono state inserite le seguenti parole: "**costituite da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento e**".

Inoltre, sono stati eliminati i commi 1 e 2 dell'art. 20 "*Disposizioni transitorie e finali*", in quanto entrambi i commi sono da riferire alla prima applicazione del regolamento-tipo, ai fini dell'elezione del Direttore del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi.

Da ultimo, viene evidenziato che, nonostante l'art. 33 dello Statuto di Ateneo e l'art. 10, comma 4, del regolamento-tipo di Dipartimento stabiliscono che le modalità di nomina del

Coordinatore del Corso di studio sono stabilite nel regolamento del corso di studio, tali previsioni sono invece contenute all'interno del regolamento di Dipartimento.

- **Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute**

Con riguardo al regolamento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24.10.2012, è stato ritenuto opportuno eliminare dall'art. 6, comma 16, la previsione di cui alla lettera o) *“approvare, nei termini e nei modi indicati dallo statuto e dai regolamenti d'ateneo, il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo insieme alle rispettive relazioni ed approvare variazioni di bilancio”*, al fine di poter uniformare l'attività del Dipartimento a quanto previsto dalle nuove disposizioni normative in materia di bilancio unico e di contabilità economica-patrimoniale degli Atenei e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo, ancora in corso di stesura.

Con riferimento all'art. 7, comma 6, si sottopone al presente Collegio la decisione in ordine al mantenimento delle seguenti previsioni: *“Il Direttore ha altresì facoltà di delegare a professori di ruolo o ricercatori l'esercizio di funzioni che rientrano nelle attribuzioni del Direttore di Dipartimento previste dallo Statuto con riguardo a determinate competenze. Tali deleghe devono essere comunicate al Consiglio di Dipartimento che ne prende atto e diventano operative dal giorno successivo; le stesse deleghe possono essere in ogni tempo revocate dal Direttore che ne da comunicazione al Consiglio di Dipartimento”*.

Il Senato decide di riformulare la superiore previsione nel seguente modo: ***“Il Direttore ha altresì facoltà di delegare a professori di ruolo o ricercatori specifiche funzioni relative a determinati ambiti di competenza. Tali deleghe devono essere comunicate al Consiglio di Dipartimento che ne prende atto e diventano operative dal giorno successivo; le stesse deleghe possono essere in ogni tempo revocate dal Direttore che ne da comunicazione al Consiglio di Dipartimento”***.

All'art. 7, comma 8, alle lettere a) e d) è stato modificato il riferimento al comma 15 con il comma 16, in quanto si tratta di un mero errore riportato dal regolamento-tipo nonché alla lettera m) le parole *“in base a quanto previsto, alla data odierna, dal Regolamento Didattico di Ateneo”* sono state sostituite con le seguenti: *“in base a quanto previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo”*.

Con riferimento all'art. 8, è stato eliminato il comma 7 *“In nessun caso possono essere delegate alla Giunta del Dipartimento funzioni spettanti agli organi collegiali previsti dal presente Regolamento”* poiché in contrasto con quanto previsto dall'art. 6, comma 16, lett. n) dello stesso regolamento. Si ritiene, infatti, corretto mantenere la facoltà del Consiglio di Dipartimento di delegare specifiche funzioni alla Giunta.

All'art. 9, comma 4, sono state eliminate le seguenti parole: *“coordinando la attività del personale T.A.”*, ritenendo che l'attribuzione delle competenze ai Segretari Amministrativi di Dipartimento debba essere operata nell'ambito della più ampia riorganizzazione amministrativa dell'Ateneo.

Con riguardo all'art. 10, comma 1 ter, la lettera b) *“propone, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento, il Regolamento Didattico del Corso di Studio a maggioranza assoluta dei componenti ai sensi dell'art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, come previsto dall'art. 15 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo”* è stata riformulata nella seguente maniera: *“b) propone, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento Didattico del Corso di Studio ai sensi dell'art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, come previsto dall'art. 15 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo”* al fine di rimanere fedeli al disposto dell'art. 15 del regolamento didattico di Ateneo. Alla lettera c) del medesimo comma sono state eliminate le seguenti parole: *“entro e non oltre il 15 maggio”*, poiché tale termine era compatibile con quanto previsto dal precedente regolamento didattico che fissava al 30 maggio il termine entro il quale le Facoltà dovevano predisporre il proprio manifesto annuale degli studi. Il vigente regolamento didattico stabilisce, invece, che *“Entro e non oltre trenta giorni dalla definitiva approvazione dell'offerta formativa, i Dipartimenti predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i manifesti degli studi proposti dai Consigli di corso di studio ad essi afferenti, ivi compresi quelli interdipartimentali....”* Mentre alla lettera g) del medesimo comma 1 ter sono state eliminate le seguenti parole: *“come stabilito dall'art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo”*, in quanto l'art. 33 non è pertinente alla previsione contenuta nella lettera g) del comma in esame, poiché relativo alle certificazioni.

Con riguardo all'art. 19, al fine di rimanere fedeli al disposto statutario e al regolamento-tipo sono state inserite le parole: *“, sentiti i Consigli di Corso di studio,”*.

Inoltre, sono stati eliminati i commi 1 e 2 dell'art. 20 *“Disposizioni transitorie e finali”*, in quanto entrambi i commi sono da riferire alla prima applicazione del regolamento-tipo, ai fini dell'elezione del Direttore del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi.

Da ultimo si fa presente che al regolamento in esame sono state allegate le *“Norme in tema di funzionamento degli organi collegiali del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute”*. Si tratta di un insieme di disposizioni inerenti alla convocazione ed al funzionamento delle sedute del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio nonché alle relative modalità di verbalizzazioni.

Con riguardo al suddetto allegato, la previsione di cui all'art. 2, comma 2, lett. e) e di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) *“durante la seduta l'ordine degli argomenti da trattare potrà essere variato dal Presidente, il quale avrà cura di comunicare all'assemblea i motivi di tale variazione, o dal Presidente su richiesta della maggioranza dei partecipanti all'assemblea”* è stata modificata nella seguente maniera: *“l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o di un componente il Consiglio di Corso di studio, previa approvazione a maggioranza dei presenti”*. Ed ancora, sia all'art. 2, comma 2, lett. n) che all'art. 6, comma 2, lett. n) è stata inserita la parola *“singole”* e sia all'art. 2, comma 2, lett. q) che all'art. 6, comma 2, lett. q) è stata soppressa la parola: *“assoluta”*.

Il suddetto allegato contiene, inoltre, le modalità di elezione del Coordinatore del Corso di studio. A fine, viene evidenziato che, nonostante l'art. 33 dello Statuto di Ateneo e l'art. 10, comma 4, del regolamento-tipo di Dipartimento prevedono che le suddette modalità di elezione sono stabilite nel regolamento del corso di studio, tali previsioni sono invece contenute all'interno del citato allegato al regolamento del Dipartimento.

- **Dipartimento di Matematica e Informatica**

Rispetto al regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25.10.2012, all'art. 1 sono stati inseriti i dati del Decreto Rettorale di costituzione del Dipartimento e all'art. 20 sono stati eliminati i commi 1 e 2, in quanto entrambi i commi sono da riferire alla prima applicazione del regolamento-tipo, ai fini dell'elezione del Direttore del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi.

Da ultimo, anche con riferimento a questo regolamento viene evidenziato che, nonostante l'art. 33 dello Statuto di Ateneo e l'art. 10, comma 4, del regolamento-tipo di Dipartimento stabiliscono che le modalità di nomina del Coordinatore del Corso di studio sono stabilite nel regolamento del corso di studio, tali previsioni sono invece contenute all'interno del regolamento di Dipartimento.

Si apre la discussione, al termine della quale, i presenti approvano il regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, il regolamento del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute e il regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica, con le sopraindicate modifiche.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;
- VISTO l'art. 46 del regolamento generale, emanato con D.R. n. 1427 del 17.06.2013;

VISTO il regolamento-tipo di Dipartimento, emanato con D.R. n. 1440 del 06.06.2012;

VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute, seduta del 24.10.2012, assunto al protocollo di Ateneo al n. 58577 del 30.10.2012;

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, seduta del 26.10.2012, assunto al protocollo di Ateneo al n. 58456 del 30.10.2012;

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, seduta del 25.10.2012, assunto al protocollo di Ateneo al n. 58796 del 31.10.2012;

a maggioranza assoluta,

DELIBERA

- di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il ***“Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche”***, come modificato in premessa, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il ***“Regolamento del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute”***, come modificato in premessa, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il ***“Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica”***, come modificato in premessa, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

Art. 1 - Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di SCIENZE CHIMICHE è costituito con Decreto Rettorale n. 1085 del 10/07/2012.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di SCIENZE CHIMICHE, in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
- b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;
- c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento didattico di ateneo;
- d) concorre, in collaborazione con i collegi dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;
- e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;
- f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere;
- h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;

- i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- j) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori appartenenti a settori disciplinari delle Aree 03 e 05 presenti nell'Ateneo e che chiedano di farvi parte.
2. Possono afferire altresì i professori ed i ricercatori, di settori scientifico-disciplinari sempre omogenei per fini e per metodo, che svolgono la loro attività nell'Ateneo e che chiedano di farvi parte. Sulle relative richieste di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la collocazione del docente.
3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.
4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento cui il docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - il Consiglio;
 - il Direttore;
 - la Giunta;
 - i Consigli di Corso di studio.
2. Sono, altresì, istituite presso il Dipartimento:
 - la Commissione paritetica di Dipartimento;
 - la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
 - eventuali altre Commissioni.

Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e da due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due

rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.

3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.

4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.

6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.

8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegnio di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.

9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza che giustifichino la convocazione anche *ad horas*; la convocazione è effettuata, di norma, per via telematica con l'invio dell'avviso contenente l'ordine del giorno tramite e-mail a tutti i componenti e contestuale pubblicazione della convocazione sul sito del Dipartimento.

10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.

12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti di Ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.

14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.

16. Al Consiglio in particolare spetta:

- a) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardino;
- b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
- d) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;
- e) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;
- f) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
- g) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- h) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- i) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- j) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- k) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- l) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;
- m) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- n) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli

attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico, nonché di eventuale programma **[SOPPRESSO: ove quest'ultimo dovesse essere previsto dal regolamento del Dipartimento]**. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e l'eventuale programma sono nulli.
4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.
6. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.
7. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma 16, lett. a) del presente regolamento;
 - b) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente ;
 - c) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la

contabilità dell'Ateneo.

d) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera e), comma **16**, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;

e) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;

f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;

g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;

h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;

i) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;

j) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;

k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;

l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;

m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali.

n) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

Art. 8 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, e, in misura paritaria ove possibile, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori.

I membri della Giunta sono eletti dai componenti ciascuna categoria a maggioranza semplice degli aventi diritto e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.

2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni, ove costituite. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipano infine i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti e dei dottorandi quando si trattino affari concernenti detto personale.

3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.

4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.

5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste

dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.

6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 – Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti

universitari e dal regolamento del Dipartimento.

2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.

3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.

4. Svolge le ulteriori funzioni che gli sono assegnate nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Dipartimento.

Art. 10 - Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;

b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;

c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;

d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio.

Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.

3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.

4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10, e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche *ad horas*. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.

7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

Art. 11 - Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.

2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.

3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.

4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art 12 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero

di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.

2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.

3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:

a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art 13 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:

- dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;

- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;

- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento.

In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:

- dal Presidente della SIR o da un suo delegato;

- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;

- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.

2. La Commissione:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;

- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 14 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento non si articola in sezioni.

2. L'istituzione di sezioni, **costituite da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento** e in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, potrà comunque essere deliberata dal Consiglio, che predisporrà il relativo regolamento.

Art. 15 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle restanti norme vigenti.

Art. 16 – Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all’offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento i corsi di cui all’elenco allegato.
2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell’offerta formativa del MIUR.

Art. 17 - Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 18 - Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall’Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l’elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 19 - Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

[SOPPRESSO: 1. In prima applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti].

[SOPPRESSO: 2. Le elezioni del Direttore del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi sono, in prima applicazione, indette con decreto del Rettore. La presentazione delle candidature ha luogo presso l’Ufficio elettorale di Ateneo].

1. Nelle more dell’entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, i Dipartimenti conservano autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario amministrativo del Dipartimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d’Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d’Ateneo per l’amministrazione e la contabilità.

Allegato di cui all'articolo 16 comma 1 del presente regolamento

Corsi di studio e di dottorato incardinati nel Dipartimento di Scienze Chimiche

- Corso di Laurea in Chimica;
- Corso di Laurea Magistrale in Chimica;
- Corso di Laurea in Chimica Industriale;
- Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche.
- Master universitario europeo di II livello in "Scienze Forensi" EUROFOS;
- Master universitario europeo di II livello in "Rischio ambientale: origini, analisi e monitoraggio";
- TFA classe A013(Chimica e Tecnologie Chimiche).



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE

Art. 1 – Istituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute (SCIFAR) è istituito con Decreto Rettorale n. 1805 del 2012 Prot. 39526 del 10/07/2012, garantisce il libero esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica in ambito farmaceutico finalizzato alla sviluppo di nuovi farmaci e prodotti per la salute promuovendo il diritto allo studio costituzionalmente garantito, ed operando secondo principi di democraticità, partecipazione, imparzialità, trasparenza ed efficienza. Per lo svolgimento delle attività istituzionali il Dipartimento dispone dei beni e delle risorse strumentali dei docenti ivi afferenti e dei locali assegnati dall'Ateneo.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute (SCIFAR), in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3 - Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute (SCIFAR) è organizzato in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica finalizzata all'avanzamento delle conoscenze in campo farmaceutico mediante: la progettazione razionale di "lead compounds"; la ricerca di potenziali nuovi farmaci di origine naturale, biotecnologica, biosintetica e sintetica; l'approfondimento del loro meccanismo d'azione a livello cellulare e molecolare; la ricerca e l'identificazione di nuove fonti vegetali di sostanze biologicamente attive di interesse farmaceutico; il design di processi sintetici innovativi mirati alla costruzione di sistemi molecolari altamente e diversamente funzionalizzati; la sperimentazione di nuovi metodi analitici per la caratterizzazione di matrici naturali complesse; lo studio farmacodinamico, farmacocinetico e farmacognostico orientato all'impiego corretto e sicuro di molecole bioattive, di piante officinali e loro estratti; lo sviluppo di formulazioni farmaceutiche innovative; il miglioramento delle metodologie idonee al controllo di qualità chimica, biologica, morfologica e microbiologica dei medicinali, dei prodotti dietetici e salutistici, e delle piante officinali.

1bis. Le sinergie culturali e la complementarietà delle professionalità afferenti ai Settori Scientifico-Disciplinari BIO/09-Fisiologia, BIO/10-Biochimica, BIO/14-Farmacologia, BIO/15-Biologia farmaceutica, CHIM/01-Chimica analitica, CHIM/03-Chimica generale e inorganica, CHIM/06-Chimica Organica, CHIM/08-Chimica farmaceutica, CHIM/09-Farmaceutico Tecnologico applicativo, CHIM/10- Chimica degli alimenti, MED/07-Microbiologia e microbiologia clinica, MED/03-Genetica Medica, garantiranno al

Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute l'interdisciplinarietà dell'approccio scientifico e metodologico alla ricerca di base ed applicata in ambito farmaceutico ed assicureranno il grado di copertura degli insegnamenti previsto dalla vigente normativa nei seguenti Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute, istituiti ed attivati in base al D.M. 270/04 e dei DD.MM. 16-03-2007:

- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale)
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale)
- Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche applicate ai prodotti per la salute (Classe L-29 Scienze farmaceutiche applicate)

2. Il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative oltre che nei suddetti Corsi di studio, nei Dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato in "Sicurezza dell'uomo e dell'ambiente" e nelle Scuole Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ed in Farmacognosia, secondo le vigenti disposizioni di legge, lo Statuto dell'Università di Messina ed i relativi Regolamenti

3. Il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge inoltre le seguenti funzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza (BIO/09-Fisiologia, BIO/10-Biochimica, BIO/14-Farmacologia, BIO/15-Biologia farmaceutica, CHIM/01-Chimica analitica, CHIM/03-Chimica generale e inorganica, CHIM/06-Chimica Organica, CHIM/08-Chimica farmaceutica, CHIM/09-Farmaceutico Tecnologico applicativo, CHIM/10-Chimica degli alimenti, MED/07-Microbiologia e microbiologia clinica, MED/03-Genetica Medica);

b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;

c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree (in Scienze Farmaceutiche applicate ai prodotti per la salute - Classe L-29 Scienze farmaceutiche applicate), delle lauree magistrali a ciclo unico (Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia - Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale) e dei diplomi di specializzazione (in Farmacia Ospedaliera ed in Farmacognosia), in conformità al Regolamento didattico di ateneo;

d) concorre, in collaborazione con i colleghi dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;

e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, dei master e delle altre attività formative;

f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere;

- h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;
- i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- j) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università di Messina.

Art. 4 - Afferenza al Dipartimento

1. Ai Dipartimenti afferiscono i professori ed i ricercatori di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con il progetto culturale, scientifico e didattico descritto all'articolo 3 del presente Regolamento, presenti nell'Ateneo e che chiedano di farvi parte. I professori e i ricercatori che non esercitano la facoltà di scelta sono assegnati ad un Dipartimento con delibera del Senato Accademico, sentiti gli interessati e tenuto conto delle loro competenze. Il Senato Accademico interpella, prima della loro assegnazione, il Dipartimento cui intende destinarli.
2. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la allocazione del docente.
3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.
4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento cui il docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - il Consiglio;
 - il Direttore;
 - la Giunta;
 - i Consigli di Corso di studio.
2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:
 - la Commissione paritetica di Dipartimento;
 - la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
 - eventuali altre Commissioni.

Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e da due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli

studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.

3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.

4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.

6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.

8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegno di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.

9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, prioritariamente per e-mail almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustificano la convocazione anche *ad horas*.

10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le norme generali di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono riportate nell'Allegato A, Titolo I Articoli 1,2 e 3, che è parte integrante del presente Regolamento.

11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati

di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.

12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o da altri Regolamenti di ateneo. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.

14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.

16. Al Consiglio in particolare spetta:

a) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardano;

b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;

d) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;

e) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;

f) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;

g) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza, dietro parere del Consiglio del Corso di Studio interessato dal provvedimento;

h) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, sentito il parere dei Consigli di Corso di Studio incardinati nel Dipartimento come stabilito dall'art.3 c.1 del presente Regolamento;

i) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;

j) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento, come stabilito dall'art.3 c.1 del presente Regolamento, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;

- k) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
 - l) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;
 - m) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
 - n) delegare specifiche funzioni alla Giunta del Dipartimento che possono essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza semplice;
- [SOPPRESSO: o) approvare, nei termini e nei modi indicati dallo statuto e dai regolamenti d'ateneo, il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo insieme alle rispettive relazioni ed approvare variazioni di bilancio];**
- o) deliberare o esprimere pareri e proposte in merito a qualsivoglia altro argomento che riguardi l'attività del Dipartimento, fatte salve le attribuzioni specifiche di ciascun altro Organo;
 - p) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti della è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico, nonché di eventuale programma. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e l'eventuale programma sono nulli.
4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

6. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore. **Il Direttore ha altresì facoltà di delegare a professori di ruolo o ricercatori specifiche funzioni relativi a determinati ambiti di competenza.** Tali deleghe devono essere comunicate al Consiglio di Dipartimento che ne prende atto e diventano operative dal giorno successivo; le stesse deleghe possono essere in ogni tempo revocate dal Direttore che ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

7. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

- a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma **16**, lett. a) del presente regolamento;
- b) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente ;
- c) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.
- d) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera e), comma **16**, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- e) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;
- f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- i) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- j) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali in base a quanto previsto **dal vigente** Regolamento Didattico di Ateneo;
- n) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.

Art. 8 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, e da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori . I membri della Giunta sono eletti dai componenti ciascuna categoria facenti parte del Consiglio di Dipartimento a maggioranza semplice degli

aventi diritto e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.

2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni, ove costituite. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il rappresentante del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.

3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.

4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.

5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento (Allegato A, Titolo I, Artt. 1,2,3.). Verrà comunicato per @mail ai componenti del Consiglio di Dipartimento l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze della Giunta.

6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.

7. **[SOPPRESSO: In nessun caso possono essere delegate alla Giunta del Dipartimento funzioni spettanti agli organi collegiali previsti dal presente Regolamento.]**

Art. 9 – Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti universitari e dal Regolamento del Dipartimento.

2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.

3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere. Collabora con i Coordinatori dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento per la piena attuazione delle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli nell'ambito degli obiettivi istituzionali delle suddette strutture didattiche previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Per i fini istituzionali previsti dall'art.1 del presente Regolamento, svolge le ulteriori funzioni che gli sono assegnate nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Dipartimento **[SOPPRESSO: coordinando la attività del personale T.A.]**.

Art. 10 - I Consigli dei Corsi di Studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento.

1. bis I Corsi di studio facenti capo al Dipartimento, ovvero incardinati nel Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute, istituiti ed attivati in base al D.M. 270/04 e

dei DD.MM. 16-03-2007, sono il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale), il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale) ed il Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche applicate ai prodotti per la salute (Classe L-29 Scienze farmaceutiche applicate), e sono retti da un Consiglio di Corso di studio.

1.ter È compito dei Consigli di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta a ciascun Consiglio di Corso di studio:

a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;

b) **propone, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento Didattico del Corso di Studio ai sensi dell'art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, come previsto dall'art. 15 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo;**

c) in base all'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo elaborare e sottoporre al Consiglio di Dipartimento, annualmente, [**SOPPRESSO: entro e non oltre il 15 maggio**], il Manifesto degli Studi del Corso di Studio stabilendone i requisiti di ammissione;

d) provvedere a quanto disposto dall'art.19 del Regolamento Didattico di Ateneo in materia di obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti devono soddisfare entro il primo anno di corso;

e) deliberare sul riconoscimento dei crediti formativi universitari nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio da altro Corso di Studio e sull'iscrizione ad anni di corso successivi al primo ai sensi dell'art.23 del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;

f) disciplinare le modalità di organizzazione della prova finale, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli elaborati finali scritti, le modalità di designazione dei docenti relatori e degli eventuali controrelatori, definendo i criteri di valutazione per la prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti ad integrazione di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

g) avanzare proposte per organizzare il servizio di orientamento e tutorato e l'impiego remunerato degli studenti per servizi di interesse del Corso di Studio [**SOPPRESSO: come stabilito dall'art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo**];

h) provvedere al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;

i) predisporre nell'ambito delle esigenze complessive dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento delle attività formative previste dall'Ordinamento;

j) determinare le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e stabilirne l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali;

k) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.

2. In base all'art.33 dello Statuto dell'Università di Messina fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del Corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo, il responsabile della Segreteria Studenti o un suo delegato con voto consultivo. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici

argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Coordinatore del Corso di Studio che lo presiede.

3. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale e le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute nel quale i Corsi di Studio indicati al comma 1 bis dell'art.10 del presente Regolamento sono incardinati applicando le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi Componenti secondo le modalità stabilite nell'Allegato A, Titolo II Art.4, che è parte integrante del presente Regolamento nominato con Decreto Rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni. Il Coordinatore designa tra i professori del Consiglio di Corso di Studio un Coordinatore Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Corso di Studio. Qualora anche il Coordinatore vicario risulti assente o impedito, le funzioni di Coordinatore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore che immediatamente segue per anzianità di ruolo.

5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche *ad horas*. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Le norme generali di funzionamento dei Consigli dei Corso di Studio incardinati nel Dipartimento riportati al comma 1 del presente articolo sono riportate nell'Allegato A, Titolo II Articoli 5,6 e7, che è parte integrante del presente Regolamento

6. Le deliberazioni dei Consigli di Corso di Studio sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o da altri Regolamenti di Ateneo. Il Consiglio di Corso di Studio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Consiglio di Corso di Studio.

6bis. Alle sedute riguardanti la destinazione dei posti di ruolo nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori.

7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un Segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del Segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 11 - Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio che ne abbiano fatto richiesta.

2. Della riunione viene redatto un singolo verbale, nel quale viene dato atto della natura di seduta congiunta, che in copia conforme all'originale, sottoscritta da Presidente e Segretario, viene custodito nella raccolta dei verbali di ciascun organo collegiale che ha dato vita alla seduta congiunta.

3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori dei Corsi di Studio, la verbalizzazione al Segretario amministrativo.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi collegiali di cui ha titolo per farne parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art 12 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.
2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.
3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:
 - a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.
4. La Commissione verbalizza le sedute. Il Registro dei verbali è custodito presso la Direzione.

Art 13 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:
 - dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
 - dai Coordinatori dei Corsi di studio incardinati nel Dipartimento o dai docenti da essi delegati;
 - da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione:
 - assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;
 - sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.
3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.
4. La Commissione verbalizza le sedute. Il Registro dei verbali è custodito presso la Direzione.

Art. 14 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, sin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio, può articolarsi in sezioni costituite comunque da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento e in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.
2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.
3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.
4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.
5. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 15 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle restanti norme vigenti.

Art. 16 – Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento i seguenti corsi:
 - Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnocolgia Farmaceutiche (Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale) istituito ed attivato in base al D.M. 270/04 e dei DD.MM. 16-03-2007;
 - Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale) istituito ed attivato in base al D.M. 270/04 e dei DD.MM. 16-03-2007;
 - Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche applicate ai prodotti per la salute (Classe L-29 Scienze farmaceutiche applicate) istituito ed attivato in base al D.M. 270/04 e dei DD.MM. 16-03-2007;
 - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
 - Scuola di Specializzazione in Farmacognosia;
 - Scuola di dottorato in "Sicurezza dell'uomo e dell'ambiente": Dottorati di Ricerca in Chimica e Sicurezza degli Alimenti, Farmacognosia, Scienze Farmaceutiche, Tossicologia Socio-Ambientale.
2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 17 - Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 18 - Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. La Commissione paritetica

riferisce gli esiti della valutazione suddetta al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 19 - Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, **sentiti i Consigli di Corso di studio**, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

[SOPPRESSO: In prima applicazione del presente regolamento, i termini temporali e i contenuti in esso indicati possono essere congruamente ridotti o variati].

[SOPPRESSO: Le elezioni del Direttore del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi sono, in prima applicazione, indette con decreto del Rettore. La presentazione delle candidature ha luogo presso l'Ufficio elettorale di Ateneo.]

1. Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, i Dipartimenti conservano autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario amministrativo del Dipartimento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI
PRODOTTI PER LA SALUTE
ALLEGATO A
NORME IN TEMA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI PER LA
SALUTE**

**TITOLO I
Consiglio di Dipartimento**

Art.1

Convocazione e determinazione dell'ordine del giorno

1. La convocazione deve indicare la sede, la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno, contenente l'elencazione analitica degli argomenti da trattare. Gli ordini del giorno vengono formulati dal Direttore, che valuta le priorità da assegnare ai singoli argomenti, anche sulla base di richieste di singoli componenti del Dipartimento, presentate per iscritto prima del successivo Consiglio di Dipartimento in tempo utile per istruire la pratica. Qualora gli argomenti da trattare richiedano una fase istruttoria preliminare, la documentazione relativa a tali argomenti sarà messa a disposizione dei componenti il Consiglio di Dipartimento, presso l'Ufficio di Segreteria, almeno tre giorni feriali prima della seduta.

Art.2

Svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore che svolge le funzioni di Presidente.
2. Per un ordinato e proficuo svolgimento dei lavori:
 - a) i componenti del Consiglio di Dipartimento sono tenuti a certificare con firma in entrata la presenza alla seduta e a dare comunicazione al segretario dell'assemblea dell'eventuale allontanamento dalla stessa;
 - b) nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o persona legata da vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado incluso o coniugio;
 - c) la seduta del Consiglio di Dipartimento inizierà improrogabilmente 15 minuti dopo l'orario indicato nella convocazione. Qualora dovessero mancare i requisiti di validità dell'adunanza previsti dal comma 12 dell'art.6 del presente regolamento, il Consiglio di Dipartimento con il medesimo ordine degli argomenti da trattare è da ritenersi automaticamente riconvocato per il giorno feriale successivo, alla stessa ora;
 - d) la validità dell'adunanza è accertata all'inizio della stessa. In qualsiasi momento dell'adunanza, su richiesta anche di un singolo membro, può essere effettuata la verifica della sussistenza delle condizioni di validità;
 - e) **l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o di un componente il Consiglio di Dipartimento, previa approvazione a maggioranza dei presenti; [SOPPRESSO: durante la seduta l'ordine degli argomenti da trattare potrà essere variato dal Presidente, il quale avrà cura di comunicare all'assemblea i motivi di tale variazione, o dal Presidente su richiesta della maggioranza dei partecipanti all'assemblea];**
 - f) ogni argomento all'ordine del giorno, eccetto le comunicazioni, può essere oggetto di discussione da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento;

- g) il Presidente, o un relatore da lui designato, illustra l'argomento in oggetto e l'eventuale proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento;
- h) aperta la discussione, coloro che intendono intervenire, devono iscriversi presso il Segretario dell'assemblea prendendo la parola secondo l'ordine di iscrizione;
- i) il Presidente, se lo ritiene necessario, visto il numero degli interventi richiesti, considerata la natura dell'argomento da trattare, può fissare un limite di tempo per ogni intervento, dandone preventivo avviso al Consiglio;
- j) alla fine della discussione possono prendere la parola il Presidente ed eventualmente uno dei presentatori di ciascuna proposta di modifica, per brevi repliche. Dopo di che il Presidente dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed apre la iscrizione a parlare per dichiarazioni di voto;
- k) ogni consigliere può parlare per non più di due minuti per illustrare le ragioni del suo voto. Il Presidente può limitare le dichiarazioni di voto a due interventi per il voto a favore e due per quello contrario. Questa limitazione si applica in ogni caso alle votazioni delle mozioni d'ordine;
- l) la questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) deve essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento;
- m) per l'assunzione di deliberazioni, salvo che sia diversamente disposta da norme legislative o statutarie, è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza dei presenti;
- n) la votazione si fa sul complesso delle **singole** proposte, salvo i casi in cui il Consiglio di Dipartimento ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Quando siano stati proposti emendamenti, si procede alla valutazione e votazione degli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, gli aggiuntivi e il testo risultante;
- o) la questione sospensiva o pregiudiziale deve essere posta subito a votazione e per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti;
- p) la mozione d'ordine, presentata da almeno 1/5 dei presenti, deve essere sottoposta subito a votazione e per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti;
- q) qualora su uno stesso argomento siano presentate più proposte di delibera, esse vengono votate separatamente e in ordine di presentazione. Si procede quindi a una votazione in contrapposizione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Ogni componente può esprimersi favorevolmente per una sola delle due proposte. Risulta approvata tra le due la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza **[SOPPRESSO: assoluta]** dei presenti. Se nel corso di questa votazione non viene raggiunta la suddetta maggioranza, le proposte si considerano respinte.
- r) tranne che nei casi espressamente indicati dalla legge, le deliberazioni vengono prese a voto palese. Per disposizione del Presidente o per richiesta di un quinto dei consiglieri presenti, la votazione può svolgersi per appello nominale;
- s) nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- t) coloro che chiedono, durante un'adunanza, la verbalizzazione del loro intervento sono tenuti a presentare al Segretario il testo scritto e firmato in calce, nel corso della seduta;
- u) qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento;
- v) per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo.

Art.3

Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale è redatto durante la seduta dal Segretario amministrativo del Dipartimento.
2. Il verbale della seduta riporta, in genere, i termini essenziali della discussione. Inoltre:
 - a) le deliberazioni sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato;
 - b) i verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento devono essere trascritti in appositi registri ed ogni foglio di cui è composto il verbale deve essere contrassegnato con il timbro del Consiglio di Dipartimento e firmato dal Presidente e dal Segretario;
 - c) il verbale di ogni adunanza deve essere approvato nella stessa seduta o nella seduta immediatamente successiva del Consiglio di Dipartimento. Per esigenze amministrative stralci di verbale possono essere approvati seduta stante;
 - d) ogni verbale, salvo per le convocazioni d'urgenza, deve essere messo a disposizione dei membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta nella quale verrà approvato;
 - e) l'approvazione del verbale di una seduta precedente deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno;
 - f) una copia dei verbali già approvati, inclusi tutti gli allegati e la documentazione relativa, deve essere disponibile, presso l'Ufficio di Segreteria del Dipartimento, per tutti i membri del consesso deliberante, i quali a richiesta possono ottenerne copia. Copia deve essere inviata ai Coordinatori dei CCS;
 - g) eventuali proposte di correzione del verbale possono essere presentate ed illustrate prima dell'approvazione. I firmatari del verbale hanno diritto di replica e dopo un intervento a favore e uno contro si passa alla votazione. Gli interventi firmati in calce di cui sia stata chiesta la verbalizzazione ai sensi del comma 2 del presente articolo possono essere modificati o ritirati esclusivamente prima della fine della discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno cui si riferiscono;
 - h) per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO II

Consigli dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento

Art.4

Elezione del Coordinatore

1. Il Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei prodotti per la salute, o il Vicedirettore o il professore Decano, in caso di impedimento o assenza del Direttore, indice l'elezione del Coordinatore del Corso di Studio per il triennio successivo almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato. Gli elettori sono convocati almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.
2. In base all'art.33 dello Statuto dell'Università di Messina l'elettorato attivo spetta ai Componenti del Consiglio del Corso di Studio.
3. In base all'art. 53 dello Statuto dell'Università di Messina l'elezione del Coordinatore del Corso di Studio si svolge con il metodo del voto limitato a una sola preferenza. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia

ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

Art.5

Convocazione e determinazione dell'ordine del giorno

1. La convocazione del Consiglio di Corso di studio deve indicare la sede, la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno, contenente l'elencazione analitica degli argomenti da trattare. Gli ordini del giorno vengono formulati dal Coordinatore, che valuta le priorità da assegnare ai singoli argomenti, anche sulla base di richieste di singoli componenti del Consiglio di Corso di Studio, presentate per iscritto prima del successivo Consiglio di Corso di Studio in tempo utile per istruire la pratica. Qualora gli argomenti da trattare richiedano una fase istruttoria preliminare, la documentazione relativa a tali argomenti sarà messa a disposizione dei componenti il Consiglio di Corso di Studio, presso l'Ufficio di Segreteria, almeno tre giorni feriali prima della seduta.

Art.6

Svolgimento delle sedute dei Consigli di Corso di Studio

1. Il Consiglio del Corso di Studio è presieduto dal Coordinatore che svolge le funzioni di Presidente.

2. Per un ordinato e proficuo svolgimento dei lavori:

a) i componenti del Consiglio di Corso di Studio sono tenuti a certificare con firma in entrata la presenza alla seduta e a dare comunicazione al segretario dell'assemblea dell'eventuale allontanamento dalla stessa;

b) nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o persona legata da vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado incluso o coniugio;

c) la seduta del Consiglio di Corso di Studio inizierà improrogabilmente 15 minuti dopo l'orario indicato nella convocazione. Qualora dovessero mancare i requisiti di validità dell'adunanza previsti dal comma 5 dell'art.10 del Regolamento, il Consiglio di Corso di Studio con il medesimo ordine degli argomenti da trattare è da ritenersi automaticamente riconvocato per il giorno feriale successivo, alla stessa ora.

d) la validità dell'adunanza è accertata all'inizio della stessa. In qualsiasi momento dell'adunanza, su richiesta anche di un singolo membro, può essere effettuata la verifica della sussistenza delle condizioni di validità;

e) **l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o di un componente il Consiglio di Corso di studio, previa approvazione a**

maggioranza dei presenti; [**SOPPRESSO:** *durante la seduta l'ordine degli argomenti da trattare potrà essere variato dal Presidente, il quale avrà cura di comunicare all'assemblea i motivi di tale variazione, o dal Presidente su richiesta della maggioranza dei partecipanti all'assemblea*];

f) ogni argomento all'ordine del giorno, eccetto le comunicazioni, può essere oggetto di discussione da parte dei membri del Consiglio di Corso di Studio;

g) il Presidente, o un relatore da lui designato, illustra l'argomento in oggetto e l'eventuale proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento;

h) aperta la discussione, coloro che intendono intervenire, devono iscriversi presso il Segretario dell'assemblea prendendo la parola secondo l'ordine di iscrizione;

i) il Presidente, se lo ritiene necessario, visto il numero degli interventi richiesti, considerata la natura dell'argomento da trattare, può fissare un limite di tempo per ogni intervento, dandone preventivo avviso al Consiglio;

j) alla fine della discussione possono prendere la parola il Presidente ed eventualmente uno dei presentatori di ciascuna proposta di modifica, per brevi repliche. Dopo di che il Presidente dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed apre la discussione a parlare per dichiarazioni di voto;

k) ogni consigliere può parlare per non più di due minuti per illustrare le ragioni del suo voto. Il Presidente può limitare le dichiarazioni di voto a due interventi per il voto a favore e due per quello contrario. Questa limitazione si applica in ogni caso alle votazioni delle mozioni d'ordine;

l) la questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) deve essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento;

m) per l'assunzione di deliberazioni, salvo che sia diversamente disposta da norme legislative o statutarie, è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza dei presenti;

n) la votazione si fa sul complesso delle **singole** proposte salvo i casi in cui il Consiglio di Corso di Studio ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Quando siano stati proposti emendamenti, si procede alla valutazione e votazione degli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, gli aggiuntivi e il testo risultante;

o) la questione sospensiva o pregiudiziale deve essere posta subito a votazione e per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti;

p) la mozione d'ordine, presentata da almeno 1/5 dei presenti, deve essere sottoposta subito a votazione e per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti;

q) qualora su uno stesso argomento siano presentate più proposte di delibera, esse vengono votate separatamente e in ordine di presentazione. Si procede quindi a una votazione in contrapposizione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Ogni componente può esprimersi favorevolmente per una sola delle due proposte. Risulta approvata tra le due la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza [**SOPPRESSO: assoluta**] dei presenti. Se nel corso di questa votazione non viene raggiunta la suddetta maggioranza, le proposte si considerano respinte;

r) tranne che nei casi espressamente indicati dalla legge, le deliberazioni vengono prese a voto palese. Per disposizione del Presidente o per richiesta di un quinto dei consiglieri presenti, la votazione può svolgersi per appello nominale;

s) nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;

t) coloro che chiedono, durante un'adunanza, la verbalizzazione del loro intervento sono tenuti a presentare al Segretario il testo scritto e firmato in calce, nel corso della seduta;

u) qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento;

v) per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo.

Art.7

Processo verbale delle sedute dei Consigli di Corso di Studio

1. Il processo verbale è redatto durante la seduta dal Segretario del Consiglio di Corso di Studio. Il verbale della seduta riporta, in genere, i termini essenziali della discussione. Inoltre:
- a) le deliberazioni sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato;
 - b) i verbali delle sedute del Consiglio di Corso di Studio devono essere trascritti in appositi registri ed ogni foglio di cui è composto il verbale deve essere contrassegnato con il timbro del Consiglio di Corso di Studio e firmato dal Presidente e dal Segretario;
 - c) il verbale di ogni adunanza deve essere approvato nella stessa seduta o nella seduta immediatamente successiva del Consiglio di Corso di Studio. Per esigenze amministrative stralci di verbale possono essere approvati seduta stante;
 - d) ogni verbale, salvo per le convocazioni d'urgenza, deve essere messo a disposizione dei membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta nella quale verrà approvato;
 - e) L'approvazione del verbale di una seduta precedente deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno;
 - f) una copia dei verbali già approvati, inclusi tutti gli allegati e la documentazione relativa, deve essere disponibile, presso l'Ufficio di Segreteria del Dipartimento, per tutti i membri del consesso deliberante, i quali a richiesta possono ottenerne copia. Copia deve essere inviata al Direttore del Dipartimento Coordinatori dei CCS;
 - g) eventuali proposte di correzione del verbale possono essere presentate ed illustrate prima dell'approvazione. I firmatari del verbale hanno diritto di replica e dopo un intervento a favore e uno contro si passa alla votazione. Gli interventi firmati in calce di cui sia stata chiesta la verbalizzazione ai sensi del comma 2 del presente articolo possono essere modificati o ritirati esclusivamente prima della fine della discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno cui si riferiscono;
 - h) per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

*V.le F. Stagno d'Alcontres 31
98166 Messina, Italy*



Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica

Art. 1 - Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI) è costituito con Decreto Rettorale **n. 1805 del 10.07.2012**.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Informatica - di seguito denominato Dipartimento - in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si propone come polo di riferimento didattico e scientifico per le Scienze Matematiche e Informatiche dell'Università di Messina.
2. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di Studio, nei Dottorati di Ricerca, nelle Scuole di Dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca. In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori concorsuali dell'Area 01 - Scienze Matematiche e Informatiche, nonché nei settori concorsuali rappresentati all'interno del Dipartimento;
 - b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal Regolamento sulle prestazioni conto terzi;
 - c) promuove e coordina l'attività didattica, inclusa la gestione dei laboratori scientifici e didattici, dei Corsi di Studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e delle lauree abilitanti di pertinenza dell'Area 01, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo;

- d) rappresenta il naturale interlocutore per il coordinamento delle attività formative dei Corsi di Studio di altri Dipartimenti che prevedono discipline dei settori concorsuali dell'Area 01;
- e) concorre, in collaborazione con i colleghi dei docenti, all'organizzazione delle attività formative e di ricerca dei corsi per il conseguimento dei Dottorati di Ricerca che insistono sull'Area 01, in conformità con le disposizioni istitutive dei dottorati stessi;
- f) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle Scuole di specializzazione, dei Master e delle altre attività formative;
- g) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- h) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere;
- i) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;
- j) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- k) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Afferenza al Dipartimento

1. All'atto della sua costituzione al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori di cui all'elenco in allegato (Allegato 1).
2. Al Dipartimento possono afferire i professori e i ricercatori dei settori concorsuali dell'Area 01 presenti nell'Ateneo e che chiedano di farvi parte.
3. Possono altresì afferire professori e ricercatori di altre aree che ne facciano richiesta. Le richieste di afferenza dovranno essere corredate da ampia e dettagliata relazione sulla coerenza scientifica e/o didattica con le finalità culturali del Dipartimento, dal curriculum, e da una dichiarazione di impegno a far parte del Dipartimento per almeno un triennio. L'afferenza dovrà essere deliberata a maggioranza semplice degli aventi diritto. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la allocazione del docente.
4. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico.
5. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - il Consiglio;
 - il Direttore;
 - la Giunta;
 - i Consigli di Corso di Studio.
2. Sono, altresì, istituite presso il Dipartimento:
 - la Commissione paritetica di Dipartimento;
 - la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato.
3. Eventuali altre Commissioni potranno essere istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento.

Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e da due rappresentanti degli specializzandi (ove presenti), dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15 % dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di Studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.
2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.
3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.
4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12:00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al Regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.
5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.
6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5 % dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che

non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.

8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del Dottorato di Ricerca o della specializzazione o termine dell'assegno di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.

9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustificano la convocazione anche ad horas. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata mediante posta elettronica.

10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei Dottorati di Ricerca ed i coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.

12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti di Ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.

14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo, ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.

Al Consiglio in particolare spetta:

- a) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardino;
- b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
- d) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;

- e) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- f) avanzare motivate proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di Corsi di Studio;
- g) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- h) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali; *l'indicazione dei settori concorsuali per i posti di professori di ruolo e di ricercatore, che dovrà tenere conto del turn over, della produzione scientifica, e dell'impegno didattico nelle materie di base, caratterizzanti e affini o integrative, sarà normata da apposito regolamento da approvare con una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto;*
- i) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- j) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- k) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- l) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;
- m) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- n) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni

prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico ed eventuale programma. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e l'eventuale programma sono nulli.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

6. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

7. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

- a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma 15, lett. a) del presente regolamento;
- b) predispose, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente;
- c) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.
- d) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera e), comma 15, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- e) per importi non superiori a Euro 10000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;
- f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- i) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- j) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei Corsi di Studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;

- l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali.
- n) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari;

Art. 8 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, da tre professori ordinari, da tre professori associati e da tre ricercatori. Ove possibile, la Giunta dovrà assicurare la massima rappresentatività dei settori scientifici presenti nel Dipartimento. I membri della Giunta sono eletti dai componenti ciascuna categoria a maggioranza semplice degli aventi diritto e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.

2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni, ove costituite. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il rappresentante del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti e dei dottorandi quando si trattino affari concernenti detto personale.

3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei Dottorati di Ricerca ed i coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.

4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.

5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.

6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

Art. 9 - Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal Regolamento del Dipartimento.

2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.

3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.

4. Svolge le ulteriori funzioni che gli sono assegnate nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Dipartimento.

Art. 10 - Il Consiglio di Corso di Studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di Studio. E' compito del Consiglio di Corso di Studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare, spetta al Consiglio di Corso di Studio:

- a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al Corso di Studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di Studio;
- b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;
- c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;
- d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli di Corso di Studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15 % dei docenti effettivi del Corso di Studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.

3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.

4. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

5. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato dal Coordinatore di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche ad horas. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata mediante posta elettronica. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.

7. Il Consiglio di Corso di Studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale, ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

Art. 11 - Sedute congiunte dei Consigli

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio.

2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.

3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.

4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art 12 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.

2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.

3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:

a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;

b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art 13 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:

- dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
- dai Coordinatori dei Corsi di Studio o dai docenti da essi delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento.

In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:

- dal Presidente della SIR o da un suo delegato;
- dai Coordinatori dei Corsi di Studio o dai docenti da essi delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.

2. La Commissione per l'Orientamento e il Tutorato del Dipartimento:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi;
- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di Studio con gli sbocchi professionali;
- organizza incontri e seminari di orientamento nelle scuole superiori.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 14 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento all'atto della sua costituzione non si articola in sezioni. L'istituzione di sezioni, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, potrà essere deliberata dal Consiglio. Le sezioni eventualmente costituite dovranno avere comunque un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento.

2. Gli afferenti alle sezioni, ove costituite, eleggono al loro interno un Coordinatore.

3. Le sezioni, ove costituite, curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.

4. Alle sezioni, ove costituite, possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.

5. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 15 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle restanti norme vigenti.

Art. 16 - Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento i Corsi di cui all'elenco allegato (Allegato 2).
2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 17 - Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 18 - Valutazione della qualità dei Corsi di Studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 19 - Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di Studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

[SOPPRESSO: 1. In prima applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti.]

[SOPPRESSO: 2. Le elezioni del Direttore del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi sono, in prima applicazione, indette con decreto del Rettore. La presentazione delle candidature ha luogo presso l'Ufficio elettorale di Ateneo.]

1. Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, i Dipartimenti conservano autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario amministrativo del Dipartimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento didattico e nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.

Allegato 1 di cui all'articolo 4 comma 1 del presente regolamento

Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica al primo ottobre 2012.

Agreste Santa (RUTD, 01/B1)	Anello Giovanni (PA, 01/A3)
Barbera Elvira (RU, 01/A4)	Bonanzinga Maddalena (RU, 01/A2)
Cammaroto Filippo (PO, 01/A2)	Cammaroto Filippo D. (RU, 01/A3)
Carini Luisa (PA, 01/A2)	Ciancio Armando (RU, 01/A4)
Ciancio Vincenzo (PO, 01/A4)	Conforto Fiammetta (RU, 01/A4)
Consolo Giancarlo (RU, 01/A4)	Crupi Marilena (PA, 01/A2)
Cubiotti Paolo (PO, 01/A3)	Currò Carmela (PO, 01/A4)
Donato Maria Bernadette (RU, 01/A3)	De Filippis Vincenzo (RU, 01/A2)
De Salvo Mario (PA, 01/A2)	Di Bella Beatrice (RU, 01/A3)
Fazio Riccardo (PA, 01/A5)	Fenton William (RU, 10/L1)
Fiumara Giacomo (RU, 01/B1)	Fusco Domenico (PO, 01/A4)
Jannelli Alessandra (RU, 01/A5)	Li Marzi Enzo Maria (PA, 01/A2)
Lo Faro Giovanni (PO, 01/A2)	Manganaro Natale (PO, 01/A4)
Milasi Monica (RUTD, 01/A3)	Nordo Giorgio (RU, 01/A2)
Oliveri Francesco (PO, 01/A4)	Palumbo Annunziata (PO, 01/A4)
Provetti Alessandro (PA, 01/B1)	Puccio Luigia (PA, 01/A5)
Rasà Riccardo (PA, 04/A1)	Restuccia Gaetana (PO, 01/A2)
Restuccia Liliana (PO, 01/A4)	Rogolino Patrizia (RU, 01/A4)
Speciale Maria (RU, 01/A4)	Tripodi Antoinette (RU, 01/A2)
Tripodo Alessandro (RU, 04/A1)	Trozzi Adriana (RU, 10/L1)
Utano Rosanna (PA, 01/A2)	Valenti Giovanna (PO, 01/A4)
Vitanza Carmela (PO, 01/A3)	

Allegato 2 di cui all'articolo 16 comma 1 del presente regolamento

Corsi di Studio e di Dottorato incardinati nel Dipartimento di Matematica e Informatica.

- Corso di Laurea in Matematica;
- Corso di Laurea Magistrale in Matematica;
- Corso di Laurea in Informatica;
- Corso di Laurea Magistrale in Informatica;
- T.F.A., Classe A042 -- Informatica;
- T.F.A., Classe A047 -- Matematica;
- T.F.A., Classe A048 -- Matematica applicata;
- T.F.A., Classe A059 -- Matematiche e scienze nella scuola secondaria di I grado;
- Dottorato di Ricerca in Matematica.